



ERICE

Città di Pace e per la Scienza

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - TRIENNIO 2025-2028

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n.72 del 27/10/2022, pubblicata in data 4/11/2022 ([consulta la delibera](#)), con la quale sono stati nominati i componenti del collegio dei Revisori dei Conti del Comune di **Erice** per il triennio 2022 - 2025, il cui incarico andrà a scadere il 13 novembre 2025, esclusa la c.d. "*prorogatio*" prevista dall'art. 235 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e dal comma 1, art. 1/bis della L.R. n. 22 del 28/03/1995 che così recita: "*i collegi dei revisori dei conti o sindacali scaduti sono prorogati fino alla nomina dei nuovi collegi e comunque per non oltre 45 giorni*";

ATTESA la necessità di procedere alla nomina del collegio dei revisori per il triennio 2025 - 2028 con decorrenza dalla data di esecutività dell'atto di nomina, procedendo alla pubblicazione di un avviso secondo i termini di legge;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno n. 7/FL del 05/04/2012;

VISTO l'art. 10 della L.R. n. 3 del 17/03/2016, sostituito dall'art. 6 della L.R. n. 17 dell'11/08/2016 e integrato dall'art. 39, comma 1 della L.R. n. 16 dell'11/08/2017;

VISTO il D.Lgs. n. 139 del 28/06/2005, in relazione all'unificazione degli Albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che all'art. 78 stabilisce che a decorrere dal 1/01/2008 gli "iscritti negli albi dei dottori commercialisti" e gli "iscritti negli albi dei ragionieri e periti commerciali" si intendono riferiti agli iscritti nella sezione "A commercialisti dell'Albo";

Considerato che il Comune di Erice rientra nella fascia dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti; (fascia 3);

VISTO il testo coordinato della L.R. n. 3 del 17/03/2016, *Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale*, che, all'art. 10, *Organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali* stabilisce che:

"1. Negli enti locali della Regione la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori dei conti, composto da tre membri, scelto con le modalità di cui al presente

articolo. Nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e nelle unioni di comuni la revisione economico-finanziaria è svolta da un solo revisore dei conti.

2. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte tra i professionisti residenti in Sicilia, iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché tra gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che abbiano richiesto di partecipare alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente locale e siano in possesso dei seguenti requisiti:

.....

c) fascia 3 - comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti liberi Consorzi comunali e Città metropolitane:

1) iscrizione da almeno dieci anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

2) avere svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti locali, ciascuno per la durata di tre anni;

3) conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.

3. Al fine della scelta del revisore o del collegio dei revisori, ciascun ente locale, entro il termine di due mesi anteriori alla scadenza dell'organo di revisione, emana un avviso da pubblicare, nel sito istituzionale dell'ente locale ed in quello del Dipartimento regionale delle autonomie locali. Nel caso di rinuncia o cessazione, per qualsiasi causa, dall'incarico del revisore o di un componente del collegio, il comune emana l'avviso di cui al presente comma entro 15 giorni dalla cessazione dall'incarico medesimo.

4. L'estrazione a sorte è effettuata pubblicamente, alla presenza del segretario comunale, in una seduta dell'organo consiliare o assembleare da svolgersi entro 45 giorni dalla data di scadenza dell'organo di revisione.

5. L'inosservanza dei termini di cui ai commi 3 e 4 comporta, previa diffida con termine ad adempiere, la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Nei collegi dei revisori le funzioni di presidente sono esercitate dal componente che ha svolto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, a parità di incarichi, tali funzioni sono assunte da colui che le ha esercitate nell'ente di maggiore dimensione demografica.

7. Ciascun revisore non può assumere più di quattro incarichi. Tale incompatibilità va dichiarata all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente locale.

8. In sede di prima applicazione, nelle more dell'effettivo avvio del procedimento di cui al presente articolo, in luogo dei crediti formativi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 per tutti gli enti locali, i richiedenti devono avere conseguito almeno 10 crediti formativi riconosciuti dai competenti ordini professionali o da associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.

9. All'articolo 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è soppresso;

b) al comma 3 le parole " , e sono rileggibili per una sola volta " sono soppresse."

VISTI:

- la legge n. 132 del 13/05/1997, recante *"Nuove norme in materia di revisori contabili"*;
- il D.M. n. 475 del 25/09/1997 *"Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti massimi del compenso spettante ai Revisori dei Conti degli enti locali"*;
- il D.M. 20/5/2005 *"Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali"*;
- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- il D.Lgs. n. 39 del 27/01/2010, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 135 del 17/07/2016, recante *"Attuazione della direttiva 2006/43/CEE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE"*;
- il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126 del 10/08/2014, recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli n. 1 e 2 della legge n. 42 del 5/05/2009"*, e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 68 comma 5 della l.r. n. 21 del 12/08/2014 e s.m.i. interente norme in materia di trasparenza e pubblicità dell'attività amministrativa;
- l'art. 11 della l.r. n. 3 del 13/01/2015, che disciplina l'applicazione dei principi contabili e schemi di bilancio;
- l'art. 2 della l.r. n. 32 del 31/12/2015, con il quale, in applicazione di quanto previsto dall'art. 79 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamata dall'art. 11, comma 1, della l.r. n. 3 del 13/01/2015, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'art. 11, commi 7, 8 e 13, della medesima l.r. n. 3/2015;
- il D.M. 21/12/2018, *"Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali"* pubblicato nella G.U. n. 3 del 04/01/2019;
- Visto l'art.2233 del Codice Civile;
- Vista la deliberazione della Corte dei Conti Sez. Autonomie del 13 giugno 2017, n.16/SEZAUT/2017/QMIG e n.14/ SEZAUT/2019/QMIG;
- il Regolamento di contabilità (clicca [qui](#) per consultare il regolamento);

CONSIDERATO che la nomina del collegio dei revisori dei conti e la determinazione del relativo compenso è di esclusiva competenza del Consiglio Comunale;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico, sul sito istituzionale di questo Comune e sul sito del Dipartimento regionale delle Autonomie Locali per la presentazione delle domande da parte di professionisti residenti in Sicilia, iscritti nel registro dei revisori legali di cui al D.Lgs. n. 39 del 27/01/2010, nonché tra gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

In attuazione della determinazione dell'8/9/2025 n.1494;

RENDE NOTO

- **Che** il Consiglio comunale di Erice deve procedere con apposita deliberazione alla nomina tramite sorteggio dei revisori dei conti per il triennio 2025 - 2028, con decorrenza dalla data di esecutività dell'atto deliberativo;

- **Che** l'Organo di revisione economico-finanziaria sarà scelto ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 3/2016, e ss.mm.ii., tra coloro che abbiano presentato apposita domanda ed in possesso dei requisiti previsti;
- **Che** la durata dell'incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità e ineleggibilità, il funzionamento, i limiti all'affidamento dell'incarico, le funzioni, le responsabilità dell'Organo di revisione economico-finanziaria, trovano la loro disciplina negli artt. da 234 a 241 del D.Lgs n. 267/2000, nell'art. 9 della L.R. n. 15 del 11/05/1993 e nel vigente regolamento di contabilità;
- **Che** per lo svolgimento dell'incarico è prevista la corresponsione di un compenso stabilito contestualmente alla delibera di nomina, determinato in conformità a quanto previsto dall'art. 241 del D.Lgs. n. 267/2000 e dalle disposizioni di cui al D.M. 21/12/2018 ed “adeguato all’importanza dell’opera e al decoro della professione” (art.2233, comma 2 del codice civile) e nel rispetto dei principi enucleati dalla Corte dei Conti;

INVITA

gli aspiranti candidati a presentare domanda secondo lo schema allegato al presente avviso sotto lettera "A", corredata da:

1. le generalità complete (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, codice fiscale, partita IVA);
2. la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i. con la quale il soggetto concorrente per **la fascia 3** dichiara:
 - a) di essere iscritto da almeno dieci anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
 - b) di avere svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti locali, ciascuno per la durata di tre anni;
 - c) il conseguimento nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali;
 - d) il rispetto dei limiti per l'assunzione di incarichi di cui all'art. 10 comma 7 della L.R. 3/2016 e ss.mm.ii. (non più di quattro incarichi);
 - e) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità di cui all'art. 236 del D.Lgs. n. 267/2000;
 - f) l'insussistenza di conflitti di interesse con l'incarico da assumere;
 - g) non essere stato né essere sottoposto ad alcuna misura di prevenzione prevista dalle leggi vigenti;
 - h) di impegnarsi senza alcuna riserva, nel caso di conferimento dell'incarico ad espletarlo secondo tutte le condizioni, modalità, prescrizioni, clausole e quant'altro previste dagli artt. 235, 239, 240 del D.Lgs. 267/2000;
 - i) di accettare incondizionatamente la carica in caso di nomina e incondizionatamente il compenso stabilito dal Consiglio Comunale all’atto della nomina;
 - l) di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i., limitatamente al procedimento in questione;

3. elenco allegati indicati nello schema di domanda all.A;

N.B. La mancanza di uno solo dei requisiti e delle dichiarazioni (anche parziale) richieste determinerà l'automatica esclusione dalla selezione.

MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione e la documentazione allegata dovranno pervenire entro e non oltre **le ore 24,00 del giorno 31 ottobre 2025** al Comune di Erice esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo protocollo@pec.comune.erice.tp.it ;

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta secondo il modello allegato al presente avviso.

Nell'oggetto della PEC bisogna scrivere:

"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA NOMINA DI REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI ERICE PER IL TRIENNIO 2025 - 2028"

Non saranno considerate valide eventuali domande già pervenute all'Ente in data precedente alla pubblicazione del presente avviso e successive alla data di scadenza dell'avviso.

Ai soggetti esclusi verrà inviata apposita comunicazione entro i successivi 5 giorni.

PROCEDIMENTO DI NOMINA

Al momento di ricezione delle domande di partecipazione, si procederà alla verifica del possesso dei requisiti. Le domande ammesse formeranno un elenco redatto in ordine cronologico e numerato in ordine crescente che sarà allegato alla proposta di deliberazione consiliare di nomina.

Il Consiglio Comunale verrà convocato in seduta pubblica appositamente per effettuare tale nomina mediante estrazione a sorte dall'elenco sopra formato, effettuata pubblicamente. Verranno, quindi, estratti i nominativi dei componenti il Collegio dei Revisori dei conti.

AVVERTENZE: I nominativi verranno sottoposti a verifica delle dichiarazioni rese nella domanda.

N.B. La nomina è sottoposta alla condizione automatica di decadenza per non veridicità di una o più dichiarazioni rese in sede di domanda di partecipazione.

La mancata o incompleta produzione della sopraindicata documentazione, salvo regolarizzazione di vizi formali, comporterà la non ammissione alla procedura, senza ulteriori formalità ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Si precisa che, ai sensi del Reg. UE n. 679/2016, il trattamento dei dati personali, sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti a partecipare ad una procedura di affidamento del servizio di cui trattasi.

Del presente avviso sarà data pubblicità, così come previsto dalla normativa vigente, mediante

pubblicazione all'Albo Pretorio On Line, sulla home page del sito ufficiale del Comune di Erice (www.comune.erice.tp.it) e sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali.

Il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore I: Piazza della Loggia, 3, 91016 - Erice (Tp) – e-mail: leonardo.dibenedetto@comune.erice.tp.it, tel.0923502321.

Il presente avviso sarà pubblicato per trenta giorni consecutivi sul sito istituzionale del Comune di Erice all'indirizzo www.comune.erice.tp.it nonchè sul sito istituzionale del Dipartimento regionale delle Autonomie locali della Regione siciliana .

Erice, 08/09/2025

Il Responsabile del Settore I
dott. Leonardo Di Benedetto